

REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI  
NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI

REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI  
NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI  
PUBBLICITARI

ARTICOLO 2 - IMPIANTI DI PROPRIETA' DELLA CITTA'. SUPERFICI

1. La tipologia e la quantità degli impianti di proprietà della Città destinati alle affissioni è la seguente (1):

- Stendardi bifacciali cm. 140x200 n. 2.420 mq. 13.552,00
- Stendardi bifacciali cm. 200x140 n. 356 mq. 1.993,60
- Lamiere murali cm. 100x140 n. 261 mq. 365,40
- Lamiere murali cm. 200x140 n. 1.317 mq. 3.697,60
- Lamiere murali cm. 300x140 n. 11 mq. 46,20
- Lamiere murali cm. 400x140 n. 52 mq. 291,20
- Lamiere murali cm. 140x200 n. 561 mq. 1.570,80
- Lamiere murali cm. 280x200 n. 287 mq. 1.607,20
- Lamiere murali cm. 420x200 n. 54 mq. 453,60
- Lamiere murali cm. 70x100 ad uso circoscrizionale n. 843 mq. 590,10
- Lamiere murali destinate agli usi di cui all'articolo 1 comma 69

Legge 549/1995 per l'affissione di manifesti politico-ideologici al di fuori dei periodi elettorali (1bis): cm. 70x100 n. 1.688 mq. 1.181,60

- Poster m. 6x3 monofacciali n. 181 mq. 3.258,00
- Poster m. 6x3 bifacciali n. 55 mq. 1.980,00

Sono inoltre in uso al Servizio Centrale Comunicazione Strategica e Promozione della Città, per comunicazioni istituzionali, ai sensi della Legge 150/2000, i seguenti impianti:

- Mupi cm. 116x171 n. 780 mq. 1.547,20
- Senior cm. 294x211 n. 92 mq. 570,71

REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI  
NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI  
PUBBLICITARI

ARTICOLO 2 - IMPIANTI DI PROPRIETA' DELLA CITTA'. SUPERFICI

1. La tipologia e la quantità degli impianti di proprietà della Città destinati alle affissioni è la seguente (nota 1):

- Stendardi bifacciali cm. 140x200 n. 2.137 mq. 11.967,00
- Stendardi bifacciali cm. 200x140 n. 295 mq. 1.652,00
- Lamiere murali cm. 100x140 n. 263 mq. 368,20
- Lamiere murali cm. 200x140 n. 1.423 mq. 3.984,40
- Lamiere murali cm. 300x140 n. 11 mq. 46,20
- Lamiere murali cm. 400x140 n. 41 mq. 229,60
- Lamiere murali cm. 140x200 n. 451 mq. 1.262,80
- Lamiere murali cm. 280x200 n. 217 mq. 1.215,20
- Lamiere murali cm. 420x200 n. 52 mq. 436,80
- Lamiere murali cm. 70x100 ad uso circoscrizionale n. 828 mq. 579,60
- Lamiere murali destinate agli usi di cui all'articolo 1 comma 69

Legge 549/1995 per l'affissione di manifesti politico-ideologici al di fuori dei periodi elettorali (nota 1bis): cm. 70x100 n. 1.632 mq. 1.142,40

- Poster m. 6x3 monofacciali n. 190 mq. 3.420,00
- Poster m. 6x3 bifacciali n. 54 mq. 1.944,00

Sono inoltre in uso al Servizio Centrale Comunicazione Strategica e Promozione della Città, per comunicazioni istituzionali, ai sensi della Legge 150/2000, i seguenti impianti:

- Mupi commerciali cm. 116x171 n. 760 mq. 1.507,54
- Senior cm. 294x211 n. 100 mq. 620,34

- *Tabelle su servizi cm. 116x171 n. 20 mq. 39,67*  
- *Impianti su palo cm. 116x171 n. 60 mq. 119,00.*

La superficie complessiva è di circa mq. 32.695 che soddisfa ampiamente il limite minimo fissato dall'articolo 18 comma 3 del D.Lgs. 507/1993 (2).

L'elenco di cui sopra è soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità.

2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a circa mq. 16.661 corrispondente al 46,5% della superficie disponibile.

La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari a circa mq. 5.375 corrispondente al 15% della superficie disponibile.

La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è pari a circa mq. 13.795 corrispondente al 38,5% della superficie disponibile.

#### **ARTICOLO 6 - RIDUZIONE DEL DIRITTO**

1. Per la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% si applicano le norme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 507/1993 che la dispongono nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 507/1993 (vedi infra);
- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) gli annunci mortuari.

- **Mupi interattivi cm. 116x171 n. 20 mq. 39,67**  
- **Mupi culturali cm. 116x171 n. 60 mq. 119,01.**

La superficie complessiva è di circa mq. **30.534,96** che soddisfa ampiamente il limite minimo fissato dall'articolo 18 comma 3 del D.Lgs. 507/1993 (nota 2).

L'elenco di cui sopra è soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità.

2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a circa mq. **14.198,76** corrispondente al 46,5% della superficie disponibile.

La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari a circa mq. **4.580,24** corrispondente al 15% della superficie disponibile.

La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è pari a circa mq. **11.755,96** corrispondente al 38,5% della superficie disponibile.

#### **ARTICOLO 6 - RIDUZIONE DEL DIRITTO**

1. Per la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% si applicano le norme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 507/1993 che la dispongono nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 507/1993 (vedi infra);
- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali. **Tale riduzione non è, invece, applicabile ai manifesti pubblicizzanti eventi di natura commerciale, eventi fieristici e/o promozionali, anche se patrocinati e/o ad ingresso gratuito;**
- d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) gli annunci mortuari.

**1bis. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche nei seguenti casi:**

- a) i manifesti delle scuole paritarie riconosciute dal Ministero dell'Istruzione ai

## ARTICOLO 7 - ESENZIONI DAL DIRITTO

2. Al fine di garantire disponibilità nell'utilizzo degli spazi a tutti gli interessati, per le affissioni in esenzione secondo quanto previsto dal presente articolo non sarà possibile concedere per ogni singolo evento/iniziativa/manifestazione l'affissione di un numero di manifesti rispettivamente superiore a 880 (nel caso di manifesti formato 70x100) o a 400 (nel caso di manifesti 100x140) o a 220 (nel caso di manifesti 140x200).

Eventuali deroghe potranno essere concesse per particolari esigenze dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione assunta su proposta dell'Assessore delegato ai Tributi.

*Nuovo comma*

## ART. 9 – SPAZI IN ESCLUSIVA

2..Le recinzioni di cantiere su aree comunali, al fine di consentire un significativo miglioramento del decoro urbano, devono essere attrezzate, entro il primo mese di occupazione, con tabelle di metri 2,00x1,40. Dette tabelle, destinate alle affissioni comunali, dovranno essere applicate sulle strutture di recinzione, alternativamente in orizzontale e verticale, rispettando una regolare scansione con un intervallo di centimetri 50 tra loro e un allineamento di base compreso tra centimetri 40 e centimetri 80 dal piano di calpestio, a seconda dell'altezza della recinzione. Le tabelle dovranno inoltre avere un fondo in lamiera o alluminio ed una cornice di centimetri 5 di colore blu Ral 5002. Eventuali deroghe a quanto sopra prescritto o variazioni al posizionamento delle tabelle potranno essere concesse dal Servizio Affissioni.

sensi della Legge 62/2000;

**b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente privo di scopo di lucro per i quali, previo nullaosta della Circoscrizione di competenza e pagamento del relativo diritto al Servizio Affissioni, venga fatta richiesta di affissione sulle bacheche in uso alle medesime Circoscrizioni. Qualora invece la richiesta riguardi l'affissione di manifesti di natura commerciale, non sarà applicabile la riduzione.**

## ARTICOLO 7 - ESENZIONI DAL DIRITTO

2. Al fine di garantire disponibilità nell'utilizzo degli spazi a tutti gli interessati, per le affissioni in esenzione secondo quanto previsto dal presente articolo non sarà possibile concedere per ogni singolo evento/iniziativa/manifestazione, l'affissione di un numero di manifesti rispettivamente superiore a 880 (nel caso di manifesti formato 70x100) o a 400 (nel caso di manifesti 100x140) o a 220 (nel caso di manifesti 140x200).

Eventuali deroghe potranno essere concesse per particolari esigenze dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione assunta su proposta dell'Assessore delegato ai Tributi. **Per esigenze di servizio, i manifesti potranno essere affissi sulle tabelle installate sulle recinzioni di cantiere disponibili sul territorio cittadino.**

**3. I Poster di tipologia metri 6x3 non possono essere utilizzati per le affissioni per le quali è prevista l'esenzione.**

## ART. 9 – SPAZI IN ESCLUSIVA

2. Le recinzioni di cantiere su aree comunali, al fine di consentire un significativo miglioramento del decoro urbano, devono essere attrezzate **dai soggetti destinatari della concessione all'occupazione del suolo pubblico**, entro il primo mese di occupazione, con tabelle di metri 2,00x1,40. Dette tabelle, destinate alle affissioni comunali, dovranno essere applicate sulle strutture di recinzione, **alternandole** in orizzontale e verticale, rispettando una regolare scansione con un intervallo di centimetri 50 tra loro e un allineamento di base compreso tra centimetri 40 e centimetri 80 dal piano di calpestio, a seconda dell'altezza della recinzione. Le tabelle dovranno inoltre avere un fondo in lamiera o alluminio ed una cornice di centimetri 5 di colore blu Ral 5002. **In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 19, comma 2.**

Eventuali deroghe a quanto sopra prescritto o variazioni al posizionamento delle tabelle potranno essere concesse dal Servizio Affissioni **su richiesta scritta e motivata da parte dei soggetti interessati.**

**ARTICOLO 12 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**ARTICOLO 12 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. *La durata delle affissioni è di quindici giorni.*

2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta che è annotata in apposito registro in ordine cronologico. Il materiale da affiggere deve essere consegnato al Servizio non oltre il quinto giorno precedente a quello previsto per l'affissione. La mancata consegna del materiale nel predetto termine verrà considerata rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. Eventuali deroghe ai predetti termini saranno vagliate di volta in volta dal Servizio che ne valuterà l'opportunità di attuazione in rapporto ai carichi di lavoro. In ogni caso, qualora l'affissione, in esito alla concessione della deroga di cui sopra, avvenga successivamente alla data stabilita per l'affissione dovranno essere corrisposti per intero i relativi diritti, restando a carico dell'utente l'onere tributario relativo al ritardo.

8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

**1. La durata delle affissioni è di quindici giorni. Sugli impianti di tipologia Poster metri 6x3 la durata è di 14 giorni.**

2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta che è annotata in apposito registro in ordine cronologico. **I manifesti devono essere consegnati non oltre il quinto giorno precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Servizio. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, il Servizio non garantirà la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata; eventuali ritardi non potranno essere imputati all'Amministrazione e non daranno diritto ad alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione.** La mancata consegna del materiale nel predetto termine verrà considerata rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. **La prenotazione degli spazi richiesti nelle date prescelte si perfeziona solo a seguito del ricevimento da parte dell'ufficio della modulistica completa di documentazione attestante l'avvenuto pagamento del diritto.** Eventuali deroghe ai predetti termini saranno vagliate di volta in volta dal Servizio che ne valuterà l'opportunità di attuazione in rapporto ai carichi di lavoro. In ogni caso, qualora l'affissione, in esito alla concessione della deroga di cui sopra, avvenga successivamente alla data stabilita per l'affissione dovranno essere corrisposti per intero i relativi diritti, restando a carico dell'utente l'onere tributario relativo al ritardo.

8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. **Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere accolta solo se pervenuta agli Uffici preposti entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.**

*Nuovo comma*

*Nuovo comma*

#### **ARTICOLO 19 – SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento si osservano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I, Sezioni I e II, come richiamate dall'articolo 24 del D.Lgs. 507/1993 (9).

2. A tali effetti il Servizio Affissioni ed il Corpo di Polizia Municipale rilevano con apposito verbale le violazioni di cui sopra applicando la sanzione prevista dall'articolo 24 comma 2 del D.Lgs. 507/1993, come modificato dal comma 57 lettera c dell'articolo 145 Legge 388/2000, da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37 (10).

3. Il materiale cartaceo abusivo (manifesti locandine e simili) defisso verrà distrutto. Per la defissione di manifesti abusivamente affissi al Comune compete un rimborso spese in base alle tariffe approvate con l'apposita delibera quadro sulle tariffe.

**12. Il committente di una pubblica affissione deve sottoscrivere un'apposita clausola di accettazione del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria vigente, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli articoli 9 e 10 (nota 10). L'accettazione del Codice opera anche in chiave preventiva e consente, nei casi dubbi, di invitare il committente pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP. In caso di inadempienza a tale invito, l'Ufficio preposto potrà negare l'utilizzo degli impianti della Città per l'affissione dei manifesti non sottoposti al parere.**

**13. Al fine di prevenire e contrastare la diffusione del gioco d'azzardo patologico, sugli spazi affissionali di proprietà della Città non potranno essere affissi manifesti che pubblicizzino le attività di cui all'articolo 7 della Legge Regionale 2 maggio 2016 n. 9.**

#### **ARTICOLO 19 – SANZIONI AMMINISTRATIVE**

**1. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento, in esecuzione delle disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I, Sezioni I e II, come richiamate dall'articolo 24 del D.Lgs. 507/1993 (nota 9), si applica la sanzione amministrativa non tributaria quantificata in relazione al tipo di violazione commessa:**

**a) affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo e non, effettuata con colla, nastro adesivo, o altro materiale idoneo al fissaggio, in qualsiasi luogo soggetto al pubblico passaggio e su qualsiasi tipo di supporto: da Euro 210,00 ad Euro 1.549,00;**

**b) affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo e non, effettuata con colla, nastro adesivo, o altro materiale idoneo al fissaggio su impianti di affissione di proprietà comunale, anche se dati in concessione: da Euro 250,00 ad Euro 1.549,00;**

**c) locandine preventivamente autorizzate per l'esposizione su vetrine di negozi e simili, affisse invece come da punto a): da Euro 206,58 ad Euro 1.032,00;**

**d) locandine preventivamente autorizzate per l'esposizione su vetrine di negozi e simili, affisse invece come da punto b): da Euro 250,00 ad Euro 1.549,00;**

**e) mancata collocazione di tabelle sulle recinzioni di cantiere, per singolo cantiere: da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00;**

**f) violazioni diverse da quelle sopra elencate: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.549,00.**

<p>Note:</p> <p><i>nuova</i></p> <p>Soppressa nota (10)</p> <p><i>(10) Le sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 24 comma 2 D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i., per violazioni alle norme del presente regolamento, sono così quantificate in relazione al tipo di violazione commessa:</i></p> <p><i>a) affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo e non, effettuata con colla, nastro adesivo, o altro materiale idoneo al fissaggio, in qualsiasi luogo soggetto a pubblico passaggio e su qualsiasi tipo di supporto: da un minimo di Euro 210,00 ad un massimo di Euro 1.549,00;</i></p> <p><i>b) affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo e non, effettuata con colla, nastro adesivo, o altro materiale idoneo al fissaggio su impianti di affissione di proprietà comunale, anche se dati in concessione: da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.549,00;</i></p> <p><i>c) locandine preventivamente autorizzate per l'esposizione su vetrine di negozi e simili invece affisse come da punto a): da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.032,00;</i></p> <p><i>d) locandine preventivamente autorizzate per l'esposizione su vetrine di negozi e simili, invece affisse come da punto b): da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.549,00;</i></p> <p><i>e) mancata collocazione di tabelle sulle recinzioni di cantiere, per singolo cantiere: da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00;</i></p> <p><i>f) violazioni diverse da quelle sopra elencate: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.549,00.</i></p>	<p><b>2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale (manifesti, locandine e simili) abusivamente affisso, compete al Comune un rimborso spese sulla base delle tariffe approvate con l'apposita deliberazione quadro sulle tariffe. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.</b></p> <p><b>3. Oltre all'applicazione della sanzione di cui al primo comma del presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio del diritto dovuto per le affissioni abusive, disponendo il recupero dello stesso e l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, come previsto dal Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.</b></p> <p>Note:</p> <p><b>(10) L'articolo 9 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale emanato dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) prevede che “La comunicazione commerciale non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti”. L'articolo 10 prevede che “La comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose. Essa deve rispettare la dignità della persona in tutte le sue forme ed espressioni e deve evitare ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere”.</b></p>
---	--